



Numero registro generale 14044/2020

Numero sezionale 1898/2025

Numero di raccolta generale 31548/2025

Data pubblicazione 03/12/2025

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Composta da

Milena Falaschi

- Presidente -

Oggetto: Compensi avvocato

Linalisa Cavallino

- Consigliere -

Oggetto

R.G.N. 14044/2020

Rossana Giannaccari

- Consigliere -

Cron.

Mauro Criscuolo

- Consigliere -

CC -24/6/2025

Valeria Pirari

- Consigliere rel.-

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 14044/2020 R.G. proposto da

[REDACTED] rappresentato e difeso da sé ex art. 86 cod.

proc. civ. ed elettivamente domiciliato in [REDACTED]

[REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED]

*- ricorrente -*

contro

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]

[REDACTED] presso il cui studio in [REDACTED], è  
elettivamente domiciliata;

*-controricorrente-*

avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, in  
composizione collegiale, il 24/1/2020, depositata il 28/1/2020 e  
comunicata via PEC in data 28/1/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24  
giugno 2025 dalla consigliere Valeria Pirari.

**Rilevato che:**

1. Con ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, [REDACTED]  
propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 243/2018, del

10/4/2018, depositato l'11/4/2018 e notificato il 18/4/2018, col quale il Tribunale di Ascoli Piceno le aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 22.830,00, oltre interessi e spese, in favore dell'avv. [REDACTED] per compensi professionali dovuti e non versati.

Costituitosi in giudizio il 24/10/2018, [REDACTED] chiese il rigetto della domanda.

Con ordinanza del 28/1/2020, il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione collegiale, accolse l'opposizione e revocò, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto per essere stato il credito dell'avv. [REDACTED] già soddisfatto.

2. Contro la predetta ordinanza [REDACTED] propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi. [REDACTED] resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

### **Considerato che:**

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 4, D.M. n. 55 del 2014, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché, a fronte di un valore della causa pari a euro 971.180,72, i giudici di merito avevano ritenuto che mancasse la prova della prestazione resa, senza considerare la copiosa documentazione prodotta in giudizio, ossia gli atti e verbali della causa risarcitoria patrocinata dal ricorrente; perché, pur asserendo di avere applicato i valori medi della tabella, avevano ritenuto congrua la somma complessiva di euro 17.278,00, senza considerare che questa, in quanto mancante della fase introduttiva e della maggiorazione dovuta per la presenza di tre controparti, andava al di sotto dei minimi tariffari; né considerava la complessità, l'importanza, l'urgenza e il pregio dell'opera professionale prestata, che aveva

condotto al riconoscimento di una provvisionale di euro 150.000,00, sì da giustificare compensi vicini ai massimi tariffari; perché avevano ritenuto già soddisfatto il credito professionale con il pagamento dell'acconto di euro 19.372,84, comprensivo di accessori e non rappresentativo dei medi, ma inferiore al minimo; perché avevano evidenziato che il Tribunale di Cassino aveva condannato la [REDACTED] al pagamento della complessiva somma di euro 21.387,00 a titolo di spese legali in favore della [REDACTED] attrice, senza considerare il diverso fondamento della quantificazione del compenso nel rapporto professionista-cliente.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 D.M. n. 55 del 2014, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito imputato al ricorrente l'importo pagato dalla cliente all'avv. [REDACTED] nella misura di euro 4.620,00, senza considerare che detta somma non era mai pervenuta al ricorrente e che la predetta professionista non era una mera domiciliataria, ma sostituta d'udienza, autonomamente nominata dalla cliente, altrimenti l'importo dovutole per l'attività istruttoria sarebbe stato di euro 2.981,12, comprensivi di Cap e spese documentate, ossia il 20% della fase istruttoria, come sancito dall'art. 8, comma 2, d.m. 55 del 2014.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito, imputando all'avv. [REDACTED] la somma di euro 4.620,60, corrisposta dalla cliente all'avv. [REDACTED] senza considerare l'autonomo mandato difensivo ad essa conferito dalla cliente, i rapporti diretti da essa intrattenuti con il predetto difensore e la spontaneità del pagamento eseguito in suo favore, mai pervenuto al ricorrente, ed evidenziando la somma di euro 11.243,42

liquidata per la fase di studio e introduttiva del giudizio in favore dell'avv. [REDACTED] primo difensore della controparte poi revocato, si erano pronunciati *ultra petita*, non avendo nessuno dei due difensori avuto a che vedere con il giudizio di opposizione in questione.

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, comma 5, lett. b), D.M. n. 55 del 2014, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano escluso la debenza della fase introduttiva del giudizio, essendo stato questo promosso da altro difensore (avv. [REDACTED] senza considerare che il ricorrente si era costituito alla prima udienza e aveva, dunque, esaminato gli atti allegati dalle controparti (Assicurazione e interveniente [REDACTED] le autentiche di firma, la formazione del fascicolo cartaceo, le ulteriori consultazioni col cliente; avevano affermato che la comparsa di costituzione del ricorrente si era limitata a riportarsi all'atto di citazione, senza considerare che con essa aveva introdotto nuove voci di danno, portando il *petitum* alla somma di euro 971.180,72, e aveva prodotto una nuova perizia medico-legale; avevano ritenuto che la provvisionale non fosse stata concessa per il pregio dell'attività difensiva svolta, ma per le condizioni economiche precarie dell'attrice, senza considerare che il ricorrente aveva insistito per tre volte affinché detta provvisionale venisse concessa; avevano evidenziato che il Tribunale aveva considerato non fondata la domanda aumentata dal ricorrente, senza considerare che l'espletamento delle prove e la fase conclusionale erano state condotte da altro difensore.

5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, comma 2, ultimo periodo, D.M. n. 55 del 2014, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano escluso l'aumento per la difesa

verso pluralità di parti, affermando che l'unica controparte era stata la Compagnia di Assicurazioni, senza avvedersi che erano intervenuti volontariamente anche [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] rispettivamente conducente e proprietario dell'autovettura interessata dal sinistro, nei confronti dei quali il ricorrente aveva svolto attività difensiva al fine di confutare le loro argomentazioni in ordine alla sussistenza di un concorso di colpa paritetico *ex art. 2054 cod. civ.*, con conseguente maggiore articolazione dell'attività difensiva svolta sul punto.

6. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, per omesso esame, da parte del Tribunale di Ascoli Piceno, di un punto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, riguardante le spese e competenze concordate e poi versate spontaneamente e direttamente dalla [REDACTED] solo all'avv. [REDACTED] nella misura di € 4.620,60 e non all'avv. [REDACTED] per avere i giudici di merito travisato le emergenze processuali, allorché avevano incluso tra le spettanze corrisposte al ricorrente anche la somma di euro 4.620,60, pagata all'avv. [REDACTED] omettendo di considerare che questa somma non era stata percepita dal ricorrente e che il pagamento riguardava i rapporti diretti e continuativi intercorsi tra quest'ultimo difensore e la cliente, che intendeva, così, risparmiare sulle spese di trasferta del ricorrente. Inoltre, i giudici avevano affermato che erano dovuti i medi tariffari per la fase di studio e istruttoria, senza indicarne l'importo preciso, così omettendo di esaminare l'importo finale e di motivare sul punto.

7. Con il settimo motivo di ricorso, infine, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2233, secondo comma, cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito, pur avendo affermato di voler applicare i valori medi, non avevano riconosciuto né la fase introduttiva del giudizio,

né l'aumento per la difesa verso una pluralità di parti, oltre ad avere comparato valori non omogenei, ossia la liquidazione senza accessori e la fattura in acconto di euro 17.278,00, contenente anche gli accessori, sicché avevano applicato una tariffa in realtà al di sotto dei minimi tariffari, non consona al decoro professionale e non specificata con riguardo alle singole voci. Il ricorrente ha, in proposito, evidenziato che la prestazione da lui resa era stata dimostrata documentalmente, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento; che il valore della causa era di euro 971.180,72; che le attività difensive svolte erano di pregio, difficili e urgenti; che gli spettavano sia la fase istruttoria, che i giudici avevano ritenuto di ridurre, senza neppure indicare di quanto, benché svolta interamente da lui, con la sola eccezione dell'escussione dei tesi, sia la fase di studio e introduttiva; che ottimi erano i risultati conseguiti, essendo stato ottenuto il pagamento della provvisionale di euro 150.000,00, con conseguente falsità dell'affermazione, contenuta nel provvedimento, della mancanza di prova; e che, oltre a non essere state indicate le singole voci liquidate, erano anche stati violati i minimi tariffari, posto che, a fronte di un totale ricevuto di euro 15.100,00 al netto degli accessori, il valore medio, comprensivo dell'aumento per la difesa contro pluralità di parti, avrebbe dovuto essere di euro 24.207,60, oltre accessori (totale con accessori euro 35.231,79), e quello minimo di euro 13.931,50, oltre accessori (totale con accessori euro 20.327,74).

#### 8.1 I motivi sono infondati.

Va, innanzitutto, premesso che, in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto,

ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata (v. Cass., ord., 10/12/2018 n. 31884; Cass. 19/12/2017 n. 30529; Cass., Sez. Un., 12/10/2012, n. 17405).

Alla stregua di tale principio deve trovare applicazione il d.m. n. 55 del 2014, nella versione modificata dall'art. 1, comma 1, lettera a) del d.m. n. 37 del 2018, atteso che, pur essendo la causa iniziata nel 2010, la sua conclusione è intervenuta soltanto nel 2019.

Orbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nell'originaria versione del d.m. n. 55 del 2014, trova applicazione il principio secondo cui il giudice deve tener conto dei «valori medi di cui alle tabelle indicate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento», sicché, vigendo questo testo, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, non è soggetto al controllo di legittimità, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, fermo soltanto per la riduzione dei valori minimi, stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione il limite dell'art. 2233, secondo comma, cod. civ., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (*ex plurimis* cfr. Cass. n. 28325 del 2022).

In sostanza, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo e il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, ne discende che l'esercizio del potere

discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo abbia deciso di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustificano la misura (Cass. Sez. 3, 07/01/2021, n. 89; Cass. Sez. L, 10/05/2019, n. 12537; Cass. Sez. 6 - L, 31/01/2017, n. 2386; conf. Cass. Sez. 6 - 3, 09/11/2017, n. 26608; Cass. Sez. L, 02/10/2017, n. 22991; Cass. Sez. 6 - 3, 11/12/2017, n. 29606).

Con la modifica operata dall'art. 1, comma 1, lettera a) del d.m. n. 37 del 2018, detti valori medi, ai sensi dell'art. 4, comma 1, «possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento» (nel senso dell'inderogabilità delle "riduzioni massime" in conseguenza delle modifiche introdotte dal d.m. n. 37 del 2018, cfr. Cass. nn. 9690 e 1421 del 2021), con la conseguenza che, ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può in nessun caso, salvo specifica pattuizione, diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate (in tal senso Cass., Sez. 5, 22/2/2025, n. 4704).

Nella specie, il valore della causa di risarcimento del danno occorso alla controricorrente per un sinistro stradale era pari a euro 971.180,72, sicché, applicando lo scaglione di riferimento da euro 520.000,00 a euro 1.000.000,00 della Tariffa successiva al 2018, sarebbero spettati al difensore i seguenti compensi: euro 4.607,00 per la fase di studio; euro 3.039,00 per la fase introduttiva; euro 13.534,00 per la fase di trattazione e istruttoria; euro 8.013,00 per la fase decisionale.

Orbene, risulta dalla sentenza impugnata, che il ricorrente aveva svolto la sua attività professionale nell'ambito di un processo

introdotto e concluso da due diversi difensori, che il predetto, costituendosi, aveva depositato comparsa di costituzione di nuovo difensore contenente l'istanza di provvisionale, e aveva, nel prosieguo, presentato le tre memorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., proseguendo la sua attività fino al deposito della c.t.u. - quando la cliente aveva revocato il mandato - senza mai partecipare ad alcuna udienza siccome sostituito dal domiciliatario in loco, avv. [REDACTED]

Risulta, altresì, accertato che l'opponente aveva versato all'avv. [REDACTED] a titolo di compensi la somma di euro 15.100,00, oltre CPA e IVA, per complessivi euro 19.372,84, e all'avv. [REDACTED] per l'attività di udienza la somma di euro 4.150,00, oltre spese e CPA, per complessivi euro 4.620,60, per un totale di euro 19.250,00, oltre agli oneri, per complessivi euro 23.993,44, e aveva corrisposto all'avv. [REDACTED] che aveva depositato l'atto introduttivo del giudizio, la somma di euro 11.243,42, in seguito all'esito negativo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo patrocinato dallo stesso avv. [REDACTED]

Secondo i giudici, spettava, in particolare, al ricorrente parte della sola fase di trattazione/istruttoria, secondo i valori medi, giacché la revoca del mandato era intervenuta prima che questa si concludesse, con esclusione, dunque, di quella decisionale e di quella introduttiva, essendo stata quest'ultima realizzata dall'avv. [REDACTED]

[REDACTED] ed essendo il mandato revocato prima della conclusione dell'istruttoria, mentre nessuna maggiorazione gli era dovuta, non essendovene i presupposti, posto che non vi era traccia di attività difensiva dell'avv. [REDACTED] nei confronti del conducente e del proprietario del mezzo, comunque non costituitisi in giudizio, ma solo della compagnia di assicurazione, e che la causa verteva sul risarcimento dei danni della parte trasportata in sinistro stradale, con danni già conclamati nella consulenza di parte, con la

conseguenza che la somma dovuta era pari a euro 17.278,00 e che questa era già stata pagata nella misura complessiva di euro 23.993,44, ritenuta adeguata e conforme ai parametri professionali.

Orbene, posto che il ricorrente si era costituto in giudizio dopo che questo era stato incardinato da altro difensore e aveva partecipato, in parte, alla sola fase di trattazione/istruttoria, con esclusione di quella decisoria, sarebbe spettata ad esso la sola fase di studio, nella misura di euro 4.607,00, e quella di trattazione/istruttoria pari a euro 13.534,00, a sua volta da ridurre sia in quanto il rapporto con la cliente si era interrotto prima della conclusione della stessa fase, sia in quanto il ricorrente era stato sostituito a tutte le udienze da altra professionista.

Infatti, alla luce dell'art. 8, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55, secondo cui «*All'avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta un compenso non inferiore al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte*», spettava all'avv. [REDACTED] il diritto a percepire la complessiva somma di euro 3.628,20, ossia il 20% della somma di euro 4.607,00 (pari a euro 921,40) per la fase di studio – comunque dovuta, presupponendo l'attività del domiciliatario che questi debba studiare la causa per essere preparato tanto a rispondere alle eventuali conclusioni o eccezioni della parte avversa, quanto ad ottemperare alle richieste di chiarimenti che possono provenire da giudice (Cass., Sez. 2, 20/4/2021, n. 23456) – e della somma di euro 2.706,80 per la fase istruttoria/trattazione, per un totale di euro 3.628,20.

Da ciò consegue che non soltanto la somma direttamente corrisposta dalla cliente alla predetta domiciliataria, pari a euro

4.150,00, era perfettamente coerente con la tariffa media, siccome di poco superiore al 20% delle fasi di studio e trattazione/istruttoria (pari, come si è visto, a euro 3.628,20), ma altresì che l'importo effettivamente corrisposto al ricorrente nella misura di euro 15.100,00, lungi dall'essere inferiore ai minimi tariffari, come lamentato, era perfettamente in linea con la tariffa media, decurtata delle spettanze dell'avv. [REDACTED] ammontando la tariffa media, per le due fasi, a euro 18.141,00, da ridurre della somma di euro 3.628,20 spettante al domiciliatario, con conseguente quantificazione finale in euro 14.512,80 complessivi.

8.2 Da ciò consegue l'infondatezza sia del primo e del settimo motivo, con i quali si lamenta la violazione del minimo tariffario, sia del secondo, terzo e sesto motivo, riguardanti principalmente la questione della mancata percezione, da parte del ricorrente, delle somme corrisposte all'avv. [REDACTED]

Le censure non considerano, infatti, che la qualificazione dell'attività svolta da quest'ultima (sostituta d'udienza o domiciliataria) non ha avuto alcun rilievo nella decisione, se non quello di appurare che era stata la cliente ad accollarsi il relativo costo, senza incidere sulla quantificazione dei compensi spettanti al ricorrente, con la conseguenza che, sotto questo profilo, le censure di violazione dell'art. 8 d.m. n. 55 del 2014 (secondo motivo), di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (terzo motivo) e di omesso esame della mancata percezione del relativo importo (sesto motivo), non attingono neppure la *ratio decidendi* della sentenza.

8.3 Né può ravvisarsi la dedotta violazione di legge con riguardo agli aumenti asseritamente dovuti ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 e non liquidati, come lamentato con la prima e la quinta censura.

Tale disposizione riguarda, in particolare, in modo onnicomprendensivo l'ipotesi in cui il medesimo difensore assista parti che hanno la medesima posizione processuale formale - attore, convenuto, interveniente, terzo chiamato -, sicché essa si applica a tutte queste fattispecie, con la sola eccezione prevista dal comma 4, il quale detta l'ipotesi in cui il medesimo avvocato assiste più parti che hanno sì la medesima veste formale (tutti attori, tutti convenuti, ecc.), ma la cui difesa richiede l'esame di distinte questioni di fatto o di diritto (Cass., Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367). Come osservato recentemente da questa Corte, l'obbligatorietà o facoltatività dell'applicazione dell'aumento - che è stata risolta dal legislatore con il d.m. 13.8.2022, n. 147, allorché ha previsto l'obbligatorietà dell'aumento ai sensi del comma 2 dell'art. 4, d.m. 55 del 2014, nel caso di assistenza di più parti, per tutte le prestazioni professionali completate dopo il 23.10.2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera (b), 6 e 7 d.m. 13.8.2022, n. 147 - non vale invece per quelle completate prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo decreto (avvenuta per l'appunto il 23.10.2023), come nella specie, nelle quali l'aumento poteva applicarsi *"di regola"*, e dunque in base alle circostanze del caso (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367, cit.).

Ciò comporta che la disposizione di cui all'art. 4, comma 2, della tariffa professionale approvata con d.m. n. 55 del 2014, nella formulazione *ratione temporis* applicabile, prevedeva l'aumento in caso di assistenza e difesa di una parte nei confronti più controparti come una mera facoltà, ancorché non arbitraria o a sensazione del giudice, ma soggetta a motivazione sulla decisione di non applicare l'aumento (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367, cit.), sicché, una volta assolto tale onere, nessuna violazione poteva dirsi realizzata dal mancato esercizio del relativo potere discrezionale sul punto, né

questo poteva essere denunciato in sede di legittimità (Cass. Sez. 3, 19/5/2021, n. 13595; Cass. Sez. 1, 10/1/2017, n. 269).

Nella specie, i giudici di merito hanno affidato il diniego di maggiorazioni a tre ordini di considerazioni, fondate sull'assenza di attività difensiva svolta dal ricorrente nei confronti del conducente e del proprietario del mezzo, sulla mancata costituzione in giudizio dei predetti e sulla materia di causa, ossia la richiesta di risarcimento danni per un sinistro stradale, con danni già conclamati da consulenza tecnica di parte, sicché l'eventuale errore in cui sono incorsi in ordine all'avvenuta costituzione o meno in giudizio di dette parti o alla difesa svolta sul punto dal ricorrente non assume rilevanza a fronte dell'ulteriore considerazione riguardante l'oggetto del contendere e le prove dedotte a sostegno, che oltre ad assolvere all'obbligo di motivazione, rendendo la censura meritale e, dunque, inammissibile, non è stata neppure attinta dalla stessa.

8.4 Quanto all'esclusione dalla liquidazione della fase introduttiva, censurata con il quarto motivo, ma ripresa anche nel terzo sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, si osserva che, nel caso in cui più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento, ciascuno di essi, in virtù di quanto sancito dall'art. 6 della legge 13 giugno 1942, n.794, ha diritto all'onorario nei confronti del cliente solo in base all'opera effettivamente prestata, che deve essere opportunamente dimostrata in caso di contestazioni del cliente, facendosi semplicemente salva dalla disposizione in esame la possibilità di apportare quella riduzione che fosse reputata giusta in rapporto al concorso degli altri avvocati (Cass. Sez. 2, 04/11/2010, n. 22463; Cass., Sez. 6-2, 18/11/2019, n. 29822; Cass., Sez. 2, 4/3/2025, n. 5744), principio questo applicabile anche in caso di diversa collocazione cronologica degli atti specifici del professionista.

Pertanto, nell'ipotesi di più difensori della stessa parte nel corso del procedimento, a ciascuno di essi potranno essere attribuiti, nei rapporti col cliente, soltanto gli onorari relativi agli atti personalmente compiuti (Cass. Sez. 2, 20/1/1976, n. 168), con la conseguenza che il diritto all'onorario rimane escluso soltanto se, essendo stato richiesto il pagamento di una sola parcella e non essendo state in essa indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulti in modo non equivoco una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni, poi sommate nella specifica (Cass. Sez.2, 12/07/2000, n. 9242), e che, per potersi configurare una limitazione del diritto al compenso in capo a ciascun singolo procuratore, si deve dimostrare che lo stesso ha svolto solo in parte l'attività professionale per la quale chiede di essere ricompensato (cfr. Cass. Sez. 2, 30/08/2017, n.20554 e Cass. Sez. 2, 19/07/2018, n.19255, non massimata; Cass. Sez. 2, 13/5/2021, n. 12716, non massimata; Cass. Sez. 6-2, 18/11/2019, n. 29822). Una volta che sia stato dimostrato l'effettivo apporto del singolo professionista all'attività difensiva svolta, resta rimessa alla valutazione discrezionale del giudice stabilire, nei limiti consentiti dalle previsioni tariffarie, il *quantum* del compenso dovuto, commisurato all'impegno profuso, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del D.M. n. 55 del 2014.

Nella specie, i giudici di merito hanno correttamente escluso la fase introduttiva del giudizio, la quale era stata curata da altro difensore, l'avv. [REDACTED] cui era subentrato fin dalla prima udienza - e dunque già in fase di trattazione - l'odierno ricorrente, senza che rilevino eventuali aggiunte alle originarie deduzioni apportate con la comparsa di costituzione del nuovo difensore, essendo questa intervenuta quando il giudizio era già stato incardinato e la fase introduttiva ormai superata, rientrando qualunque attività

successiva ad essa nella voce afferente alle fasi di studio è trattazione della controversia.

9. In conclusione, dichiarata l'infondatezza di tutti i motivi, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 24 giugno 2025.

Il Presidente  
Milena Falaschi

